

COMUNE DI ZENEVREDO (PV)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 21 del 16 novembre 2023

OGGETTO: ART. 8, COMMA 7, E ART. 79, COMMA 1 E SS., CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022 – CERTIFICAZIONE ARTT. 40 E 40 BIS, COMMA 1, D. LGS. 165/2001 SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2023.

Il sottoscritto, Giovanni Olivotto, Revisore Unico del Comune di Zenevredo, nominato con deliberazione consiliare n. 1 del 2 febbraio 2021,

Premesso:

- che in data 14/11/2023 ha ricevuto la determinazione n. 24 del 13/11/2023 a firma della Responsabile del servizio finanziario, avente a oggetto “*Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2023*”;
- che l'art.79 del C.C.N.L. 16/11/2022 disciplina le modalità di costituzione del Fondo RisorseDecentrate;
- che lo stesso C.C.N.L. ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:
 - a) risorse stabili, che presentano le caratteristiche di “certezza, stabilità e continuità” e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
 - b) risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell’Amministrazione Comunale;
- che l'art. 8, comma 7, del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede che: “*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio e relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001*”;
- che inoltre, l'art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede, che: “*Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione*”;
- che l'art. 40 bis dello stesso decreto, rubricato “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*” prosegue sancendo che: “*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono*

sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";

- che il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori e alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;
- che detto controllo va effettuato prima della pre-intesa con i sindacati e prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;
- che con deliberazione n. 71/2023/PRSE, la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte ha rimarcato il fondamentale ruolo svolto dai revisori dei conti nel perfezionamento della procedura inerente alla contrattazione integrativa, stante il controllo esercitato dagli stessi sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;
- che l'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. a), prevede che alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, **vista la certificazione dei revisori**, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate»;
- inoltre, in merito alla regolare costituzione del fondo, la giurisprudenza contabile ha sottolineato l'importanza fondamentale di ogni fase, che deve essere completa in tutti i passaggi, ivi compreso quello della **certificazione da parte del revisore**;
- in particolare, è stato precisato che: *“La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di **costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva** in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione”* (cfr. Sezione controllo per il Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018/PAR, Sezione controllo per il Molise n.15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016; Sez. Liguria, n. 20/2021);
- che il citato punto 5.2 dell'Allegato 4/2 del principio contabile *«eleva ad ulteriore **elemento costitutivo anche la certificazione dei revisori** relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione»* (Sez. Veneto, n. 263/2016; in senso conforme, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018 e Sez. Marche, n. 40/2020);
- che con riferimento a quest'ultimo aspetto, va ricordato il combinato disposto dell'art. 40, comma 3-sexies e dell'art. 40-bis D.Lgs. n. 165/2001, i quali rispettivamente recitano:
 - Art 40, comma 3-sexies – «A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono **certificate dagli organi di controllo** di cui all'articolo 40-bis, comma 1»;

- L'art. 40-bis, comma 1 – «**Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa** con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori **è effettuato dal collegio dei revisori dei conti**, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo»;
- che «la preventiva certificazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori ha **l'obiettivo di evitare una ingiustificata espansione a livello locale delle spese per il personale**» (Sez. Puglia, n. 85/2020);
- per questa ragione, non mancano le pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che stigmatizzano le procedure seguite dagli enti locali in assenza della certificazione prevista dalla normativa vigente (ex pluribus, Sez. Marche, n. 40/2020);

Preso atto:

- che con l'art. 1, comma 236, della L. 208/2015 nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione di cui alla L. 124/2015, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 vengono ripristinati i vincoli sul fondo per le risorse decentrate, previsti fino al 31/12/2014 dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, e in particolare: *“l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 edè, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- che l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- che l'art. 33 del DPCM del 17.03.2020 consente l'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e fa salvo il limite ivi stabilito qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;
- che, in base a quanto disposto dall'art. 79 comma c, CCNL 16/11/2022, *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”*;
- che il Fondo per le Risorse Decentrate anno 2023 è determinato come da allegato della citata Determinazione n. 24 del 13/11/2023;

Analizzata la suddetta Determinazione dalla quale emerge che il Fondo 2023 è costituito dalle seguenti risorse:

- 1) Unico importo consolidato ai sensi dell'art.67, comma1, CCNL 21.05.2018, ammonta a **€ 5.953,00**, invariato rispetto all'anno 2010;

Incremento ai sensi dell'art. 67 comma 1 e 2 lett. a): l'importo di cui al comma 1 è incrementato di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019 e lett. b) le risorse destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale in servizio e le *“differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali”* e che *“tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;

Dato atto che alla data del 31.12.2015 i dipendenti destinatari del fondo erano due e quindi l'incremento risulta pari a **€ 166,40**;

Preso atto che la differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni è pari a **€ 0,00** (unico dipendente in servizio a tempo indeterminato Area degli istruttori ex C1) e che tale importo viene integrato al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 67, c. 2, lett. c) del CCNL 21.05.2018, relativo all'integrazione del fondo di parte stabile con riguardo alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio, l'importo, sulla base dell'ultima cessazione avente decorrenza 31.03.2023, ammonta a far data dal 2020 a **€ 0,00**;

- 2) incremento ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. b): l'importo di cui al c. 1 è incrementato di un importo, su base annua, pari ad Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018 [...]; Vista la circolare Aran Cfl 173 sulle modalità di calcolo dell'incremento; Dato atto che alla data del 31.12.2018 i dipendenti destinatari del fondo erano due e quindi l'incremento risulta pari a **€ 169,00**;

- 4) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze

sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Dato atto che il differenziale dello stipendio al 01.01.2021 relativo al personale in servizio a tale data risulta pari a € **0,00** in quanto non esistente personale a tempo indeterminato;

- 5) Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3. L'importo è pari ad € **0,00** in quanto non esiste la casistica nell'Ente.

Rilevato pertanto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 risultano essere pari a € **6.928,40**;

Considerato che nell'anno 2022 il fondo risorse decentrate non è stato costituito;

Considerato che, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del CCNL 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali la parte variabile del Fondo risorse decentrate, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 65 del 07.11.2023 è costituita dalle seguenti risorse, come sopra elencate:

- 1) Risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale):
 - istat € 300,00;
 - incentivo funzioni tecniche D. Lgs. 50/2016 € 8.084,58;
- 2) Ai sensi dell'art.79 comma 5 agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023:

previsione tra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 1 lett. b) del CCNL 2019/2021, quali arretrati anni 2021 e 2022 l'importo di € **84,50** per ogni unità di personale in servizio al 31/12/2018, pari a € 169,00 annuo per un totale di € **338,00**, una tantum per l'anno 2023;

Dato atto, inoltre, che è verificato il rispetto dei limiti che incidono sulla costituzione del Fondo per l'anno 2023, e in particolare quello previsto dal D.lgs. n. 75/2017, art. 23, comma 2, secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Considerato che l'Organo di Revisione ha provveduto a verificare l'esistenza in Bilancio delle risorse relative al fondo in oggetto e ha verificato il rispetto della normativa vigente in tema di contenimento della spesa del personale;

Verificata la corretta applicazione delle norme dettate dal CCNL 16/11/2022;

Verificati gli aspetti finanziari connessi alla costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2023 e la loro compatibilità con gli strumenti finanziari dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso

dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

CERTIFICA

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239, D. Lgs. 267/2000, 40 e 40 bis comma 1, D. Lgs. 165/2001, che gli oneri del Fondo Risorse Decentrate personale non dirigente per l'anno 2023, così come valorizzati nella documentazione fornita all'Organo di revisione di cui alla Determinazione n. 24 del 13/11/2023 e relativi allegati, sono rispettosi dei vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica, compatibili con i vincoli di Bilancio, coerenti con i vincoli stessi previsti dal CCNL 16/11/2022 e dal D. Lgs n. 75/2017 e trovano la relativa copertura finanziaria nei competenti stanziamenti del Bilancio di Previsione 2023/2025, esercizio 2023.

Letto, approvato e sottoscritto, 16 novembre 2023.

Il revisore unico
Dott. Giovanni Olivotto
(*Firmato digitalmente*)